

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Consigliere regionale,

ARBAU

il 29.04. 2014

Codice delle Autonomie locali della Sardegna

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1 . Articolazione delle Autonomie Locali della Sardegna.

1. La Regione Autonoma della Sardegna stabilisce che l'ordinamento degli enti locali è articolato sui comuni, i quali, secondo le modalità disciplinate dalla Costituzione, in modo volontario secondo la procedura referendaria prevista dallo Statuto, possono associarsi per gestire, attraverso l'esercizio congiunto delle funzioni i servizi di propria competenza e quelli delegati dalla Regione con la presente legge.

2. Possono essere costituite le conferenze dei sindaci delle Province-Comunità territoriali Gallura, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sassari e Sulcis e della Provincia-Città metropolitana di Cagliari, al fine di coordinare l'attività dei comuni che vi aderiscono volontariamente, secondo le modalità disciplinate per Legge, per compiti di area vasta e per la programmazione regionale attraverso il governo delle istituzioni Province.

Art. 2 Delega funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali.

1. La Regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole ai comuni, associati in Province-Comunità territoriali o Provincia-Città Metropolitana ed avvalendosi dei loro uffici nelle seguenti materie:

- a) polizia locale urbana e rurale;
- b) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario, con il coordinamento e la programmazione condivisa con le agenzie agricole;
- c) lavori pubblici di esclusivo interesse della Provincia-Comunità Territoriale o Provincia-Città Metropolitana con la suddivisione delle risorse regionali su base demografica;
- d) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
- e) acque minerali e termali;
- f) caccia e pesca;
- g) artigianato;
- h) turismo, industria alberghiera;
- i) biblioteche e musei di enti locali;
- l) igiene e sanità pubblica;
- m) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- o)) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline.

2. La Regione trasferisce le risorse finanziarie e, previo accordo con i rappresentanti dei dipendenti, il personale ai comuni al fine di esercitare secondo i propri indirizzi le funzioni amministrative indicate al comma precedente secondo il principio di cui all'articolo 44 dello Statuto.

3. I Comuni per l'esercizio di servizi di carattere locale possono stipulare delle convenzioni che ne regolino i rapporti anche attraverso la costituzione di Unioni di Comuni.

4. I Comuni montani, individuati ai sensi della Legge di settore, possono costituirsi in Comunità Montana al fine coordinare la spesa delle risorse comunitarie, statali e regionali destinate agli enti locali di montagna.

Art. 3 Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge e sono, conseguentemente, soppresse tutte le agenzie e gli enti indicati in un elenco stabilito con delibera della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).